

# STATUTO DELLA SOCIETA' ROMANA DI CHIRURGIA

**Art.1)** La Società Romana di Chirurgia, già costituita con statuto dell'11.3.1939, ha sede in Roma, nel Policlinico Umberto I;

**Art.2)** Gli scopi della Società sono lo studio e il progresso della chirurgia nelle sue varie branche.

**Art.3)** La Società è formata da Soci onorari ed effettivi e da corrispondenti italiani e stranieri.

**Art.4)** Il numero dei Soci effettivi è illimitato; quello dei Soci onorari e corrispondenti non può superare nel complesso la terza parte dei Soci effettivi.

**Art.5)** Per essere ammessi alla Società come Soci effettivi occorrono:

a) La proposta fatta da almeno due Soci effettivi

b) La deliberazione dell'ufficio di Presidenza,

**I Soci effettivi sono tenuti al pagamento di una quota annua nella misura stabilita dall'assemblea su proposta dell'ufficio di Presidenza.**

**Art.6)** Possono far parte della Società in qualità di Soci effettivi tutti i chirurghi generali, chirurghi di branche speciali e in genere tutti gli studiosi di medicina che risiedono nell'Italia centrale e che si occupano di chirurgia. Sono ammessi in qualità di Soci effettivi anche i radiologi.

**Art.7)** I Soci effettivi si obbligano di rimanere in seno alla Società per almeno un anno; s'intenderanno riconfermati per l'anno successivo se non dichiarano di dimettersi con lettera indirizzata al Presidente nell'ultimo trimestre dell'anno solare.

**Art.8)** I Soci onorari ed i Soci corrispondenti sono nominati dall'Assemblea su designazione dell'Ufficio di Presidenza. I Soci onorari italiani e stranieri ed i Soci corrispondenti stranieri sono esenti da ogni contributo pecuniario.

**Art.9)** Potranno essere eletti membri onorari della Società Chirurghi eminenti che abbiano portato contributi essenziali alla chirurgia in Italia ed all'Estero.

**Art.10)** I Soci effettivi ed onorari della Società hanno voto deliberativo. Essi soltanto possono prendere parte alle Commissioni ed alle elezioni dell'Ufficio di Presidenza.

**Art.11)** I Soci corrispondenti italiani e stranieri sono scelti dalla Società su presentazione di una speciale Commissione nominata ogni anno dal Presidente tra i chirurghi di fama nazionale e straniera.

**Art.12)** Il Consiglio di Presidenza può revocare la nomina del Socio che si renda indegno o il cui atteggiamento sia incompatibile con gli interessi della Società.

**Art.13)** L'Ufficio di Presidenza della Società è composto dal Presidente in carica, dal Presidente del biennio precedente (Past-President), e il Presidente eletto per il biennio successivo, da due Vice-Presidenti, da sei Consiglieri, dal Segretario e dal Tesoriere.

Tutti sono eletti tra i Soci effettivi.

**Art.14)** Tutti i membri dell'Ufficio di Presidenza sono nominati per un biennio. Il Presidente non è rieleggibile se non dopo un biennio di intervallo.

**Art.15)** Le votazioni possono essere fatte per acclamazione o peralzata di mano. Sono escluse le votazioni segrete.

**Art.16)** Il Segretario coadiuva il Consiglio di Presidenza nelle sue mansioni, cura il disbrigo della corrispondenza, l'esecuzione ed ogni altra obbligazione contemplata nello Statuto e nel Regolamento, e compila il verbale di ogni seduta.

Il Tesoriere amministra la Società e fa alla fine di ogni anno solare una relazione dettagliata della sua gestione.

**Art.17)** I fondi della Società sono costituiti dalle quote annuali, da elargizioni e donativi.

**Art.18)** La Società tiene normalmente una seduta ogni mese nel periodo 1° Novembre – 30 Giugno. Le sedute saranno tenute nelle sedi stabilite dal Consiglio di Presidenza.

**Art.19)** Nell'ultima seduta dell'anno solare si procede, ogni due anni, alla ricostruzione dell'Ufficio di Presidenza.

**Art.20)** Le sedute comprendono:

- 1) Comunicazioni del Presidente,
- 2) Comunicazioni scientifiche dei Soci,
- 3) Relazioni e conferenze.

Il testo delle comunicazioni, delle relazioni, e delle conferenze dovrà essere consegnato dai relatori all'Ufficio di Presidenza all'inizio di ogni seduta. I relativi sunti dovranno pervenire almeno 20 giorni prima della seduta. L'Ufficio di Presidenza deciderà sulla pubblicazione di questi testi.

**Art.21)** La Società può indire concorsi a premio per memorie originali su argomenti di Chirurgia.

**Art.22)** Il presente Statuto non può essere modificato che su proposta dell'Ufficio di Presidenza o di un numero di Soci non inferiore al quarto di essi. Le modifiche allo Statuto devono essere proposte un mese prima della seduta nella quale saranno discusse e devono essere approvate con i voti di almeno due terzi dei Soci presenti.

Questa copia dello statuto sostituisce l'originale che risale agli anni '30 e che è andato perduto durante la seconda guerra mondiale.

Firma

**Prof. Giuseppe Pappalardo**